

COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
Provincia di Vicenza



**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI AREE ATTREZZATE
PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 03/11/2016

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04/06/2025

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la fruizione a titolo gratuito, dell'area di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali.

Art. - 2 Disciplina applicabile

1. La tutela degli animali d'affezione e prevenzione al randagismo è disciplinata dalla Legge della Regione Veneto 28.12.1990 n. 60 e ss.mm.ii.
2. La tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani è disciplinata con ordinanza del Ministero della Salute del 6.08.2013.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

1. Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti a guinzaglio e privi di museruola, purchè sotto la vigilanza costante e attiva dei possessori/conducenti e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. Proprietario/conducente: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane o i cani nell'area di sgambamento per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 4 - Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente per l'utilizzo dell'area di sgambamento per cani individuate nel territorio comunale ed ai fruitori delle medesime.

Art. 5 - Area di sgambamento per cani

1. Le aree di sgambamento per cani sono individuate e/o modificate dall'Amministrazione comunale in Via Bosco in prossimità del Cimitero in una porzione di area verde di circa mq. 875. Eventuali nuove aree o modifiche a quelle esistenti verranno individuate con delibera di Giunta Comunale.
2. Per garantire la fruibilità delle aree e al contempo la civile convivenza e la quiete pubblica le aree di sgambamento per cani sono utilizzabili dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle 15 alle 22. Le modifiche agli orari possono essere attuate mediante deliberazione di Giunta Comunale.

In deroga a quanto previsto il Comune può decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali e si riserva di chiudere, anche temporaneamente le aree per validi motivi di pubblico interesse, come comportamento non corretto degli utilizzatori, problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità della cittadinanza.

3. L'area di sgambamento per cani è da considerarsi area dedicata alla ricreazione dei cani; pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai proprietari/conducenti dei cani.
4. L'accesso contemporaneo all'area di sgambamento dei cani è consentito ad un massimo di n. 10 cani.

Art. 6 - Oneri e obblighi dei fruitori delle aree.

1. I cani condotti nell'area di sgambamento devono essere iscritti all'anagrafe canina e regolarmente vaccinati contro cimurro, epatite infettiva canina, leptospirosi, parvovirus, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica.
2. I cani inseriti nel registro dei cani a rischio elevato di aggressività, previsto dall'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013, devono essere obbligatoriamente muniti di museruola all'interno dell'area di sgambamento, qualora sia presente un altro animale.
3. I proprietari/conducenti dei cani possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento. I soggetti minorenni possono condurre i cani nell'area di sgambamento, purchè accompagnati da soggetto adulto.

4. Nell'area di sgambamento i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente sotto il vigilante e costante controllo del proprietario/conducente, che deve evitare che i cani costituiscano pericolo per le persone, cose o per gli altri animali, intervenendo in qualsiasi momento in caso di comportamenti potenzialmente dannosi per altri animali, per le persone e per le cose: a tal fine deve essere presente anch'egli all'interno dell'area. In ogni caso il possessore/conducente deve garantire la tutela dell'incolumità pubblica.

5. Il proprietario/conducente deve entrare e uscire dall'area con l'animale al guinzaglio e lasciare libero l'animale solo dopo aver appurato che non si verificano incompatibilità comportamentali tra i vari cani, nonché trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nelle aree.

6. Se nell'area di sgambamento si evidenzino difficoltà di convivenza tra cani presenti, i proprietari/conducenti dei cani più aggressivi sono tenuti a tenere il cane a guinzaglio, apporre la museruola e abbandonare l'area.

7. Ai proprietari/conducenti di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dall'area di sgambamento, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, il cancello.

8. Devono essere evitati i giochi che possono eccitare i cani al punto di farli azzuffare fra loro.

9. Va evitato che il proprio cane abbaia in modo prolungato e ripetitivo.

10. E' vietato:

- l'accesso nell'area di sgambamento ai cani femmina nel periodo del calore, agli animali malati con patologie contagiose, convalescenti o infestati da zecche, pulci o altri parassiti;

- svolgere nell'area attività di addestramenti cani (da caccia, da difesa o da guardia). Tale divieto potrà essere occasionalmente e temporaneamente sospeso dall'Amministrazione Comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni (es. Associazioni cinofile) per attività didattico/educative riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche tipo pet therapy o di attività di integrazione uomo-animale, tipo agility dog;

- introdurre mezzi motorizzati e biciclette;

- somministrare cibo ai cani all'interno delle aree, nonché l'uso di giochi (palle da riporto, frisbee e simili), ed attrezzi privati.

11. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari/conducenti dei cani di:

a) essere muniti di attrezzatura idonea (involucri e sacchetti) alla raccolta delle deiezioni solide;

b) raccogliere gli involucri o sacchetti con le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.

12. Ai proprietari/conducenti di cani è fatto obbligo di produrre, od impegnarsi ad esibire, a richiesta degli Organi di vigilanza, il documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina.

13. Il proprietario/conducente di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.

14. I fruitori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione al Comune della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

Art. 7 - Oneri e obblighi del Comune

1. Il Comune provvederà:

- ad affiggere apposita segnaletica ed a diffondere le disposizioni regolamentari;
- ad attrezzare l'area disponendo adeguate recinzioni, posando cestini per la raccolta dei rifiuti e altri strumenti per la raccolta delle deiezioni animali, panchine, fontane per l'abbbeveraggio degli animali nel caso in cui l'area disponga di allacciamento alla rete idrica;
- alla pulizia e allo sfalcio dell'erba nelle aree di sgambamento dei cani, allo svuotamento dei cestini, alla potatura di eventuali alberature e siepi, alla disinfestazione e alla disinfezione periodica o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza.

Art. 7 bis - Convenzioni/accordi per la gestione e manutenzione dell'area.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni cinofile e/o animaliste, associazioni di volontariato, privati cittadini per la gestione e la manutenzione dell'area di sgambamento per cani previo convenzioni/accordi o per organizzare iniziative di pubblica utilità che verranno autorizzate di volta in volta.

Art. 8 - Vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo delle aree di sgambamento dei cani viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia locale, dalle altre Forze di Polizia e dall'ASL di competenza.

2. Ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme del presente regolamento, se non punite più severamente da altre norme legislative o regolamentari, in particolare dal Regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 26/06/2007 e s.m.i., fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

3. Nel caso di violazione di cui all'articolo 6, punto 11 lettera b) del presente Regolamento, si applica la sanzione prevista dall'art. 84, comma 2, del Regolamento di polizia urbana.

Art. 9 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio on line della deliberazione consiliare di approvazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

INDICE

| | |
|---|--------|
| Art. 1 - Oggetto del Regolamento | pag. 1 |
| Art. 2 - Disciplina applicabile | pag. 1 |
| Art. 3 - Definizioni | pag. 1 |
| Art. 4 - Ambito di applicazione | pag. 1 |
| Art. 5 - Area di sgambamento per cani | pag. 1 |
| Art. 6 - Oneri e obblighi dei fruitori delle aree | pag. 1 |
| Art. 7 - Oneri e obblighi del Comune | pag. 2 |
| Art. 7 bis - Convenzioni/accordi per la gestione e manutenzione dell'area | pag. 3 |
| Art. 8 - Vigilanza e sanzioni | |
| Art. 9 - Entrata in vigore | pag. 3 |